COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE:

Titolo 1: disposizioni generali

- ART. 1: FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2: VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Titolo 2: spazi ed aree pubbliche

- ART. 3: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 4: LUMINARIE
- ART. 5: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 6: ATTI VIETATI SUGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Titolo 3: nettezza e decoro – utilizzo aree verdi

- ART. 7: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 8: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- ART. 9: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEGLI IMPIANTI FOGNARI
- ART. 10: PATRIMONIO PUBBLICO ED ARREDO URBANO
- ART. 11: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 12: SGOMBERO NEVE
- ART. 13: RAMI E SIEPI
- ART. 14: PULIZIA E MANUTENZIOIE DEI FOSSATI DI RACCOLTA DELLE ACQUE
- ART. 15: PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LIBERE NON EDIFICATE
- ART. 16: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 17: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI ED ATTIVITA' DI PRODUZIONE BENI E SERVIZI
- ART. 18: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
- ART. 19: AREE VERDI, GIARDINI PUBBLICI, AREE ATTREZZATE

Titolo 4: norme di tutela della sicurezza e della qualità dell'ambiente

- ART. 20: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI
- ART. 21: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E MANUFATTI SIMILI
- ART. 22: OGGETTI MOBILI
- ART. 23: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 24: PRODUZIONI DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEABONDI O INOUINANTI
- ART. 25: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 26: CAMINI E CANNE FUMARIE
- ART. 27: TUTELA DELLA QUIETE
- ART. 28: ATTIVITA' RUMOROSE DI DURATA TEMPORANEA
- ART. 29: FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI PRIVATE E
- **NELLE LORO PERTINENZE**

- ART. 30: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART. 31: DEPOSITI ESTERNI (protezione dagli insetti nocivi e molesti)
- ART. 32: DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE SOSTANZE INFIAMMABILI
- ART. 33: TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO ED ADLTRI OGGETTI PERICOLOSI

Titolo 5: animali

- ART. 34: ANIMALI DI AFFEZIONE E DA CORTILE PER AUTOCONSUMO
- ART. 35: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART. 36: ANIMALI PERICOLOSI

Titolo 6: varie

- ART. 37: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 38: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
- ART. 39: ACCATTONAGGIO
- ART. 40: ARTISTI DI STRADA E MESTIERI GIROVAGHI
- ART. 41: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- ART. 42: CONTRASSEGNI DEL COMUNE
- ART. 43: ESPOSIZIONI
- ART. 44: INGRESSO ABUSIVO NELLE STRUTTURE COMUNALI

Titolo 7: sanzioni

- ART. 45: PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 46: SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, DEI NULLA OSTA E DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PREVISTE DALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA'

Titolo 8: disposizioni attuative, transitorie e finali

- ART. 47: PRINCIPIO DI SPECIALITA' IN AMBITO LOCALE
- ART. 48: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 49: ENTRATA IN VIGORE
- ART. 50: ABROGAZIONI
- ART. 51: NORMA FINALE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità e ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana (nel prosieguo denominato, per brevità "Regolamento") disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le funzioni di polizia urbana concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di Pradamano (sia all'interno che all'esterno dei centri abitati) e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.

2) Le norme del presente Regolamento trovano applicazione e sono efficaci con riferimento a tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendano ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1).

Art. 2: Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana ed accertamento delle violazioni

1) Al servizio ed alle funzioni di Polizia Urbana sovraintende il Sindaco.

La vigilanza ed il controllo relativi all'applicazione delle norme del presente Regolamento sono affidati al personale della Polizia Locale ed agli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all' Art. 57 del vigente Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.

I predetti pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, hanno facoltà di accedere – nelle dovute forme – negli atri, nelle scale, negli stabili, nei cantieri, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, allo scopo di accertare ogni violazione amministrativa secondo il disposto delle norme di cui all' Art. 13 della Legge 24/11/1981 nr. 689.

- 2) Ove ricorrano speciali circostanze il Sindaco su proposta del Comandante della Polizia Locale può attribuire ad altri dipendenti del Comune Pradamano le attività di controllo ed accertamento in materia di Polizia Urbana secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Tali addetti coadiuveranno gli organi di cui al comma 1) in attività di prevenzione e controllo.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento secondo le procedure di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e le modalità e le competenze definite nello Statuto Comunale e nel medesimo presente provvedimento normativo.
- 4) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del presente Regolamento in applicazione del disposto dell' Art. 7 della L.R. n° 1/2003 potranno essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi (*limiti edittali*) con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità ed in particolare il comportamento dei singoli comunque diretto ad impedire o a limitare con occupazioni abusive la fruibilità dei luoghi destinati all'uso collettivo.
- 3) E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe.

In ogni caso l'autorizzazione o concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata

all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- limitazione al minimo necessario dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;
- mantenimento dell'area di cui è autorizzata l'occupazione in costanti condizioni di ordine, pulizia e sicurezza.
- 4) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, la rimozione delle occupazioni abusive degli spazi ed aree pubbliche è disposta con provvedimento adottato dal competente Servizio di Polizia Locale.
- 5) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 49 del D.lgs n° 507/93 per occupazioni di breve durata si intendono le occupazioni occasionali poste in essere per periodi fino a 8 ore nell'arco di un solo giorno, e che non rappresentino comunque intralcio alla viabilità ed alla circolazione.

Art. 4: Luminarie

- 1) E' soggetta a preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. La comunicazione relativa all'installazione delle luminarie dovrà essere presentata in forma scritta al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della iniziativa.
- 2) Negli allestimenti fatti salvi divieti specifici possono essere utilizzati come supporti i pali di illuminazione pubblica, le colonne dei portici e simili, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
- 3) Le luminarie, i festoni ed i filari di bandierine, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli (carreggiata) ed a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi (marciapiedi, piste ciclabili, percorsi ciclo pedonali).

- 4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti di cui al comma 1).
- 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2) e 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 5: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione al Comune per collocare temporaneamente nelle strade o piazze ed in vista di queste e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo; nel caso in cui vengano utilizzate come sostegno o supporto strutture di proprietà comunale è fatto obbligo al soggetto che cura o che dispone la collocazione dei manufatti in questione di provvedere alla presentazione di idonea comunicazione indirizzata al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'iniziativa.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi, stendardi e materiali similari, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio e/o organizzatori della manifestazione.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 6: Atti vietati sugli spazi ed aree pubbliche

- 1) Su tutte le aree definite all'art. I comma 2) è vietato, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale:
- a) Lavare i veicoli;
- b) Esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
- c) Eseguire giochi o attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere;
- d) il lancio di farina e simili, il lancio dei cosiddetti "gavettoni" di acqua, il lancio di pietre sia a mano che con qualsiasi altro strumento, nonché lo scoppio di petardi e di mortaretti.
- Lo scoppio di petardi e di mortaretti sul suolo pubblico sono ammessi in deroga applicando comunque i migliori accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità esclusivamente nelle festività di fine anno (dal 8 dicembre al 8 gennaio), durante il periodo di Carnevale (i 30 giorni che precedono il mercoledì delle ceneri) ed in occasione delle celebrazioni dei Matrimoni;
- e) Fatte salve le norme del Codice della Strada è altresì vietato, sulla carreggiata stradale, sulle piazze e sui marciapiedi l'uso di pattini e skateboard o simili, salvo specifiche deroghe disposte con ordinanza sindacale in occasione di manifestazioni;
- f) Scaricare acque e liquidi derivanti da qualsiasi attività;
- g) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- h) Introdursi, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose; arrampicarsi sui monumenti, cippi, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
- i) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso degli immobili;

- l) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime ed i loro impianti a servizio dell'utenza in modo difforme da quello stabilito;
- m) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò eventualmente destinati dal Comune;
- n) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti (per i quali si applica la specifica normativa di settore).
- 2) E'inoltre vietato, su tutte le aree definite all'Art. 1 comma 2), salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.); sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti se non da parte del personale tecnico degli Enti ed Imprese che gestiscono la manutenzione delle reti tecnologiche e dei servizi e del personale del Comune; danneggiare o manomettere le condutture e le cassette / centraline contenenti unità di controllo e di comando di servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il regolare funzionamento.
- 3) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 4) La violazione alle disposizioni del comma 1, punto f) del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto g) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00=ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.
- 6) La violazione a tutte le altre disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO – UTILIZZO AREE VERDI

Art. 7: Marciapiedi e portici

- 1) I proprietari degli edifici, dei fondi e delle aree verdi, hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Gli stessi proprietari devono tenere puliti i marciapiedi e le caditoie senza rimuovere grate o tombini di raccolta delle acque meteoriche delle strade dalle foglie e dai rami, che cadono dalle siepi, dalle piante e dalle piantagioni radicate nella loro proprietà.
- 3) Non si possono percorrere i portici ed i marciapiedi conducendo qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e dei velocipedi condotti a mano.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 8: Manutenzione degli edifici

1) I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici sono tenuti a provvedere alla loro generale decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle recinzioni contermini ad aree e spazi pubblici. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile munendosi – qualora necessario e previsto – dei relativi titoli autorizzativi.

Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal competente Ufficio Tecnico del Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica e decoro.

- 2) I soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a mantenere i tetti, i cornicioni, i camini, le balconate ed i terrazzi degli edifici in buono stato di conservazione in modo tale da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
- 3) I soggetti di cui al comma 1) sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 4) I soggetti di cui al comma 1) devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sugli spazi ed aree contermini.
- 5) Nel caso in cui le facciate degli edifici prospicienti la pubblica via e pertanto in vista degli spazi pubblici risultino imbrattati o deturpati con scritte, affissioni, disegni o macchie indecorose i soggetti di cui al comma 1) dovranno provvedere tempestivamente all'eliminazione dei deturpamenti. Nel caso di inadempienza, il Sindaco potrà adottare apposita Ordinanza di rimessa in pristino prevedendo anche che in caso di perdurante inerzia gli interventi necessari vengano eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con successivo addebito di tutte le spese sostenute ai soggetti inadempienti.
- 6) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, all'interno della proprietà privata attraverso lo smaltimento in fondi persi oppure, qualora ciò non sia possibile, nell'apposita rete fognaria. Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente riparati a cura e spese del proprietario.
- 7) I soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc..
- 8) I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati e delle relative pertinenze, nelle quali si sono insediate colonie di volatili, devono provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali in cui si trovano gli animali e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con idonee reti protettive per evitare nuove colonizzazioni. A richiesta del Comando di Polizia Locale e/o dell'Ufficio Tecnico sarà onere dei medesimi soggetti provvedere alla tempestiva pulizia degli spazi pubblici contermini all'edificio qualora lordati dagli escrementi così come provvedere all'eventuale posa di idonei dissuasori per l'allontanamento degli stessi.
- 9) I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati e delle relative pertinenze devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti o altri animali o ad altri inconvenienti di natura igienico sanitaria quali il proliferare di insetti. In tal senso viene fatto loro obbligo di provvedere ad effettuare periodiche operazioni di regolazione della vegetazione presente, al taglio delle erbe infestanti, ad interventi di generale pulizia delle aree,

rimuovendo rifiuti, materiali organici, eventuali bacini e contenitori di acqua stagnante in essi depositati, e mantenendo il decoro e la salubrità dei luoghi.

- 10) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 7), 8) e 9) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.
- 11) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 4) ,5) e 6) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= al massimo di EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 9: Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari

- 1) Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati vasche condensagrassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici, devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivo atto a non disperderne i liquidi.
- 2) Dovrà essere garantita una frequenza di svuotamento tale da non sovraccaricare le vasche ed evitare l'emissione di odori in atmosfera. Le operazioni di manutenzione non dovranno creare disturbo e potranno essere effettuate nei seguenti orari:

 Nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00

 Nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00

 Sabato dalle 8:30 alle 12:00;
 - Domenica e giorni festivi escluso (salvo emergenza sanitaria comprovata)
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00=.

Art. 10: Patrimonio pubblico e arredo urbano

- 1) Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di Enti pubblici ed anche quelli di soggetti privati che per la loro destinazione, natura o funzione sono di libero uso, godimento od utilità per la collettività. Lo stesso risulta perciò composto da edifici, impianti, fabbricati, arredi ed altri beni mobili; il suolo, le aree verdi, i beni naturali. I beni costituenti il patrimonio pubblico sono affidati alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con diligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà.
- 2) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano senza pregiudizio per le sanzioni penali è vietato:
- a) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure deturpare, imbrattare, insudiciare, macchiare, tingere con colori, vernici, spray i muri degli edifici e la sede stradale, fatto salvo disegni, segni, figure espressamente autorizzate;
- b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, pali della segnaletica stradale verticale o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e gli avvisi di sospensione fornitura di utenze idriche ed energetiche.
- e) Utilizzare impropriamente i giochi per bambini ubicati nei parchi pubblici da parte di persone di età superiore a 12 anni.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 11: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi e delle attività commerciali in genere per esposizione di derrate e generi alimentari devono essere effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni Comunali e sotto l'osservanza di quanto stabilito dalle norme igienico sanitarie. Dette merci devono comunque ed in ogni caso essere tenute ad un'altezza minima di 50 cm. dal suolo utilizzando apposite strutture per l'esposizione.
- 2) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi agli animali in ambito comunale non è permessa.
- 3) E' vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili.
- 4) Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche affissioni e di pubblicità, a tutela della nettezza del suolo, è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto, ed il lancio di volantini, opuscoli e manifesti anche da veicoli e areomobili; è altresì vietata la collocazione sui veicoli di opuscoli, volantini e manifesti ed altro materiale di pubblicità e propaganda (tipo iniziative commerciali) se non di interesse pubblico riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità , deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

5) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 12: Sgombero neve

- 1) I proprietari, gli amministratori ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate o di gelate, hanno l'obbligo al fine di tutelare l'incolumità delle persone di sgomberare con tempestività dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede contermini alla loro proprietà e per tutta la lunghezza della proprietà stessa che dà sulla pubblica via, almeno per una porzione di marciapiede avente larghezza / profondità di m. 1.50 o nel caso di marciapiedi aventi larghezza inferiore o nel caso di assenza dello stesso per l'intero sviluppo del marciapiede e comunque per almeno 1 m.; i medesimi soggetti di cui sopra hanno altresì l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, oppure di provvedere con idoneo materiale ad eliminare la situazione di pericolo.
- 2) I soggetti di cui al comma 1) devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi le concrezioni di ghiaccio formatesi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all' asportazione della neve ivi depositata.

- 4) La neve rimossa deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o a ridosso delle caditoie stradali al fine di favorire il deflusso delle acque da disgelo.
- 5) Ai soggetti di cui al comma 1) è fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di pericolo, dovuto alla presenza di neve o ghiaccio, con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) All'interno delle aree urbanizzate realizzate a seguito dell'approvazione di Piani Particolareggiati e/o Lottizzazioni di iniziativa privata (ora Piani attuativi comunali) la pulizia delle strade e di tutte le aree pubbliche o di pubblico servizio dalla neve e dal ghiaccio sono a carico dei lottizzanti sino al trasferimento in proprietà delle opere di urbanizzazione al Comune .
- 7) Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, è vietata la sosta ai margini della carreggiata per ogni categoria di veicoli quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia; in tale caso è possibile disporre la rimozione dei veicolo con le modalità previste dal Codice della Strada.
- 8) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 5) e 6) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= al massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.
- 9) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 3) e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.
- 10) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 7) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00=.

Art. 13: Rami e siepi

- 1) Le siepi ed i rami delle piante radicate nella proprietà privata che sporgono sugli spazi ed aree pubbliche (carreggiata della strade, marciapiedi, passaggi pedonali, piazze ecc.) devono essere potate a cura dei loro proprietari ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, eliminando con tempestività ogni possibile limitazione alla corretta e completa fruibilità delle strutture ed ogni invasione degli spazi pubblici; i proprietari delle siepi e delle piante devono altresì provvedere affinché i cespugli ed i rami non danneggino i cavi delle reti tecnologiche.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m. 2,70= al di sopra dei marciapiedi e con altezza superiore a m. 5,10= al di sopra delle carreggiate; in entrambi i casi i rami non devono comunque impedire o limitare la visibilità dei segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti delle reti tecnologiche.
- 3) I proprietari delle siepi e della piante radicate nella proprietà privata e poste in adiacenza alle strade sono obbligati a rimuovere nell'immediatezza foglie, ramaglie, marcescenze, frutti, rami secchi, qualora caduti dalle piante insistenti sui propri fondi sulla sede stradale (marciapiedi compresi) per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, evitando in particolare che tali materiali occludano i tombini e le caditoie di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche ubicate sulle strade.

- 4) I rami, i residui di potatura, le foglie e tutti i residui di vegetazione di cui ai commi precedenti devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura e spese del proprietario delle siepi e delle piante.
- 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= al massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 14: Pulizia e manutenzione dei fossati di raccolta delle acque

- 1) I proprietari e/o i conduttori e comunque i soggetti che esercitano la materiale disponibilità dei terreni adiacenti e confinanti con le strade di qualsiasi specie sono obbligati a mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde ed il fondo dei fossati dei canali di scolo e le cunette laterali di raccolta acqua, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque. In tal senso i soggetti di cui sopra dovranno provvedere alla regolare manutenzione dei fossi di scolo e delle cunette esistenti ai lati delle carreggiate delle strade e contermini e limitrofi ai fondi di proprietà, ripristinandoli se abbandonati e/o ricoperti oppure intasati procedendo a tutti gli interventi di pulizia e spurgo quali: taglio di eventuali ramaglie, cespugli, arbusti che in essi abbiano avuto incontrollata proliferazione nonché di ogni altra vegetazione che in essi si riversi ed inoltri provenendo dai terreni in questione; rimozione di ogni materiale quali ad esempio erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità; esecuzione dei necessari interventi sulle porzioni di terreno di proprietà contermini a tali strutture stradali per il consolidamento e/o il ripristino in modo tale da evitare franamenti o scoscendimento del terreno che possono compromettere la conservazione dei fossi restringendone la sezione o la profondità e quindi la portata.
- 2) Gli interventi di pulizia e di spurgo dei fossi di scolo dovranno essere effettuati dai soggetti di cui al comma 1) almeno due volte l'anno, garantendo comunque il mantenimento dell'efficienza idraulica.
- 3) I fossi di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente ricalibrati e risezionati dai soggetti di cui al comma 1) secondo le indicazioni tecniche che verranno fornite dai competenti Uffici del Comune (Ufficio Tecnico e Servizio di Polizia Locale), munendosi qualora necessario e previsto dei relativi titoli autorizzativi.
- 4) E' fatto divieto di sopraelevare i bordi strada con materiale di qualsiasi natura per impedire il naturale deflusso delle acque dalla strada pubblica ai campi sottostanti e contermini.
- 5) I fossi di scolo ed i canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà private o posti a confine tra proprietà private, dovranno essere oggetto di manutenzione e spurgo a cura e spese dei proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici o agricoli, anche al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria.
- 6) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= al massimo di EURO 500,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Nell'eventualità in cui i soggetti tenuti agli interventi di manutenzione e pulizia dei fossi di scolo laterali alle strade - dopo l'accertamento delle violazioni ai precetti di cui sopra - non vi provvedano autonomamente, oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative sopra indicate, tali necessari interventi verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale con successivo

addebito di tutte le spese sostenute ai proprietari e/o conduttori dei terreni medesimi nonché all'attribuzione a questi stessi soggetti inadempienti delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla loro mancata esecuzione.

Art. 15: Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate

- 1) I proprietari, i locatari, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni ed aree libere non edificate e di aree di cantiere ubicate nel territorio comunale sono obbligati a non lasciarvi in deposito materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti che possono costituire fonti di crescita per mosche e zanzare ed altri insetti e rifugio di animali (ratti) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico sanitari.
- 2) I proprietari, i locatari, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni e di aree incolte e non edificate ubicate in prossimità di abitazioni sono obbligati a tenere gli stessi sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla periodica pulizia e manutenzione con taglio dell'erba entro i 30 cm di altezza e regolazione della vegetazione al fine di evitare oltre che gli inconvenienti indicati al comma precedente anche il possibile rischio di propagazione di incendi.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 500,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 16: Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 155,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 17: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali, laboratori artigianali ed attività di produzione beni e servizi

- 1) Ferma restando la specifica regolamentazione comunale per le modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e della modalità di raccolta dei rifiuti differenziati (raccolta differenziata) i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e produttive, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati nelle immediate vicinanze ed all'esterno dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) In conseguenza del vigente divieto di fumare all'interno dei locali pubblici e per preservare il decoro dell'abitato è fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi operanti nel territorio comunale di posizionare all'esterno dei locali in cui viene svolta l'attività (su proprietà privata) appositi raccoglitori (posacenere da esterno, vaschette fornite di sabbia, ecc.), nei quali gli avventori possano depositare i mozziconi di sigaretta, curandone poi direttamente la gestione, manutenzione ed il successivo regolare smaltimento dei materiali ivi raccolti. Nel caso in cui in ragione della particolare ubicazione dei locali del pubblico esercizio tali raccoglitori / posacenere da esterno non possano che essere posizionati su aree pubbliche, il titolare dovrà essere autorizzato dall' Ente proprietario.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 = ed il massimo di EURO 155,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori. Tale violazione è comunque concorrente e complementare a quelle previste dalle norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Art. 18 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
- 2) All'interno delle zone residenziali e' altresì vietato stendere panni e tappeti sulle recinzioni, fuori delle finestre o sopra la linea dei parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 19: Aree Verdi, giardini pubblici, aree attrezzate

- 1) Nelle aree verdi, nei giardini pubblici, nelle aree attrezzate è vietato:
- Circolare o sostare con veicoli a motore, ad esclusione di quelli eventualmente autorizzati dal Comune per ragioni tecniche e di quelli appartenenti al Comune stesso;
- Eliminare, distruggere, danneggiare, incidere, scorticare e scuotere alberi ed arbusti o parti di essi nonché danneggiare gli spazi erbosi; appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, cartelli e pubblicità;
- Staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le fronde e le foglie; raccogliere ed asportare fiori, frutti, radici e qualsiasi parte della vegetazione fatta salva specifica autorizzazione del Comune (Ufficio Tecnico);
- Abbandonare, catturare, molestare animali nonché rimuovere nidi;
- Rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e spazi erbosi;
- Asportare terreno vegetale nonché calpestare le aiuole;
- Ogni gioco ed attività che possa danneggiare le piante, le siepi ed i fiori, gli elementi di arredo urbano, le attrezzature e gli impianti, nonché creare situazioni di pericolo o disturbo per gli utenti e frequentatori;
- Produrre volontariamente rumori molesti;
- Provocare danni anche con imbrattamenti (scritte, disegni ecc.) alle strutture ed alle attrezzature ed alterare, anche solo parzialmente, lo stato di fatto esistente;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno degli appositi raccoglitori;
- L'utilizzo delle attrezzature adibite a giochi per i bambini, da parte di minorenni di età superiore ad anni 12 nonché da parte di adulti in genere;
- Campeggiare e pernottare, fatta salva apposita deroga comunale in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse.
- 2) I cani muniti di guinzaglio possono avere accesso ai giardini pubblici ma devono mantenere una distanza minima di 15 m. dalle attrezzature per gioco dei bambini e dalle attrezzature sportive.
- Il Sindaco, con propria Ordinanza, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico sanitaria può disporre che in tutte o in alcune delle aree di cui al comma precedente sia vietato l'ingresso dei cani. L'eventuale istituzione di tale divieto verrà resa nota all'utenza con l'installazione di appositi segnali.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 300,00=, e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITA' DELL' AMBIENTE

Art. 20: Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

1) In determinati periodi dell'anno e su indicazione dell'Ente gestore del servizio pubblico, con apposita Ordinanza Sindacale, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti, giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Nel medesimo provvedimento sindacale saranno definiti gli obblighi a carico di tutte le utenze idriche ubicate nel Comune e la definizione delle eventuali sanzioni.

Art. 21: Ripari ai pozzi, cisterne e manufatti simili

- 1) I pozzi e le cisterne esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili / proprietari di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

Art. 22: Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito e senza provocare danni a terzi.
- 3) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio ed i marciapiedi debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a m 2,20; la sporgenza non può essere maggiore della larghezza del marciapiede o del percorso pedonale diminuito di cm 50. Per l'installazione di tali attrezzature qualora necessario i soggetti interessati sono tenuti ad ottenere il preventivo rilascio dei relativi titoli autorizzativi da parte del Comune (Ufficio Tecnico e Polizia Locale).
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili di adeguarsi ai criteri di sicurezza di cui ai comma precedenti.

Art. 23: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura e/o di demolizione dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà contermini;
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00=.
- 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo in carico ai trasgressori della cessazione immediata dell'attività.

Art. 24: Produzione di odori gas, polveri, vapori nauseabondi o inquinanti

- 1) E' vietata su tutto il territorio comunale la produzione e diffusione di polveri, odori, gas, fumi e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo e disagio alla popolazione.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00=.
- 3) Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra ed oltre agli specifici provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo l'installazione di specifici impianti tecnologici e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo su parere dei competenti organi ed Enti sanitari la sospensione dell'attività insalubre o molesta

Art. 25: Accensione fuochi

- 1) Nei centri abitati e nelle zone artigianali, industriali e commerciali è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, fatte salve eventuali specifiche, limitate e debitamente autorizzate occasioni conseguenti a situazioni straordinarie.
- In tal caso le Autorizzazioni verranno rilasciate previa presentazione di debita istanza da parte dei soggetti interessati dal Servizio di Polizia Locale in applicazione della specifica normativa di pubblica sicurezza.
- 2) Fermo restando il divieto di cui al comma precedente, fuori dei centri abitati è comunque consentito ricorrere all'auto smaltimento mediante l'abbruciamento controllato all'aperto per l'eliminazione di ramaglie, residui del taglio di siepi, scarti legnosi, residuati delle pratiche agronomiche (scarti da lavorazioni di vigneti o frutteti) debitamente essiccati. Durante lo svolgimento delle operazioni di cui trattasi dovranno essere integralmente rispettate le specifiche regolamentazioni e le relative prescrizioni definite nel vigente Codice della Strada e nel Regolamento di Polizia Rurale del Comune.

Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e nel rispetto delle distanze consentite, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere sempre

assistito dal numero occorrente di persone che effettuano debita sorveglianza fino a quando sia completamente spento.

In ogni caso il fumo prodotto non deve arrecare pericolo e/o disagio alla cittadinanza ed alla circolazione stradale .

E' comunque sempre vietata la combustione di materiale umido o non debitamente essiccato.

E' tassativamente vietato l'utilizzo di combustibili liquidi quali benzina kerosene, gasolio e simili per l'accensione e l'alimentazione dei fuochi.

E' vietato accendere fuochi per bruciare materiali di varia natura all'interno dei cantieri edili.

Su tutto il territorio comunale è vietato dar fuoco a prati, ripe, fossi ed argini.

- 3) E' sempre ammessa l'accensione di fuochi per motivi ed esigenze di ordine fito-sanitario specificatamente previsti e disposti dalla competente Autorità .
- 4) L'uso non previamente autorizzato dal Comune (Ufficio Tecnico) di bracieri, griglie e barbecue è vietato su tutte le aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo per i trasgressori della cessazione dell'attività abusiva (spegnimento immediato del fuoco).
- 6) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 4) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 26: Camini e canne fumarie

- 1) In ragione di prevalenti motivi di tutela della pubblica sicurezza e per la garanzia del diritto alla salute dei cittadini, in tutti i casi in cui non sia già prevista una procedura di controllo sulla manutenzione ed esercizio di impianti di riscaldamento e/o produzione calore funzionanti con qualsiasi combustibile, è fatto obbligo ai soggetti proprietari o utilizzatori di procedere periodicamente al controllo ed alla pulizia dei camini, delle canne fumarie, dei raccordi o simili di qualsiasi focolare o caldaia con cadenza almeno triennale.
- 2) Le attività artigianali, produttive ed i pubblici esercizi, se non altrimenti regolamentate, sono soggette all'obbligo del controllo e della pulizia almeno annuale dei camini, canali di fumo, condotti, raccordi e simili di qualsiasi focolare o caldaia.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili di adeguarsi ai criteri di sicurezza di cui ai comma precedenti.

Art. 27: Tutela della quiete

1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività artigianale, produttiva o un'industria che produce emissioni di rumore nell'ambiente (sorgenti sonore fisse) oppure eserciti attività di allietamento nei pubblici esercizi, deve rispettare i limiti di emissione sonora previsti dalla specifica normativa di settore (in particolare quella eventualmente definita nell'ambito del territorio comunale mediante regolamenti o ordinanze) ed è tenuto ad adottare ogni accorgimento tecnico per evitare disturbo e molestie nell'ambiente esterno alla sede dell'attività ed ogni possibile turbamento al riposo ed alle attività dei cittadini.

I Servizi Tecnici Comunali, l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e l'Azienda dei Servizi Sanitari, su segnalazione o richiesta d'intervento o d'ufficio, accertano la natura dei rumori "disturbanti" e promuovono i più idonei provvedimenti perché i soggetti di cui sopra procedano all'eliminazione della situazione di inquinamento acustico.

Nell'esercizio di attività private - non correlate allo svolgimento di servizi pubblici - anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come a titolo esemplificativo la panificazione, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose ed operazioni similari.

Il Sindaco, su motivata richiesta degli organi competenti e secondo l'attuale ordinamento normativo, potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo l'installazione di specifici impianti di attenuazione del rumore; in caso di recidiva ed inosservanza, potrà altresì disporre la limitazione o la sospensione dell'attività fonte di disturbo.

2) Fatta salva la specifica disciplina comunale in materia di allietamento nei pubblici esercizi e la disciplina riguardante le manifestazioni a carattere temporaneo di cui al successivo comma 7), nelle aree pubbliche e private e relative pertinenze, comprese le aree esterne delle abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo al vicinato

Nei casi di cui al precedente periodo nei seguenti tempi ed orari:

- periodo autunnale ed invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 22.00 alle ore 09.00;
- periodo primaverile ed estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 23.00 alle ore 09.00;
- è vietato all'esterno praticare giochi o attività ludiche in generale, cantare, urlare, produrre schiamazzi, utilizzare impianti di diffusione sonora di qualsiasi genere e produrre in genere altri rumori molesti in particolare in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.
- 3) Ai titolari dei pubblici esercizi, delle sale da gioco e dei circoli privati è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. I titolari di pubblici esercizi che utilizzano apparecchiature di diffusione sonora sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e ad adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo delle persone e di evitare il disturbo alla quiete.

L'accertamento di reiterate situazioni di disturbo dovuto alla emissione di rumore "eccessivo" e ripetuti interventi degli organi di polizia a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata ed in uscita dai pubblici esercizi possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura del pubblico esercizio medesimo anche in deroga alle disposizioni generali.

- 4) Per i pubblici esercizi che svolgono congiuntamente somministrazione di alimenti e bevande ed attività di intrattenimento danzante e musicale ove quest'ultima sia prevalente rispetto alla prima (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, locali notturni) i limiti orari per la diffusione di musica a mezzo di qualsivoglia apparecchiatura sia dal vivo che riprodotta verranno definiti come prescrizione nell'autorizzazione amministrativa per l'apertura del pubblico esercizio, il cui rilascio compete al Comune e subordinatamente all'espletamento di tutte le necessarie verifiche tecniche sugli impianti e sui locali.
- 5) Le attività di "allietamento" svolte nei pubblici esercizi (sia all'interno che all'esterno dei locali) in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria della somministrazione, quali

esecuzioni di musica dal vivo (con o senza l'ausilio di cantanti), riproduzione di musica con presenza di appositi addetti, concertini ed attività similari che per le modalità ed i limiti con le quali vengono svolte non sono sottoposte alla disciplina di cui agli Artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S. e che pertanto non costituiscono specifica attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, possono essere disciplinate da apposito Regolamento comunale che determina le modalità ed i limiti con le quali potranno essere attivate ed esercitate tali particolari attività di "allietamento" ed i relativi limiti orari di esercizio.

- 6) Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo giochi quali: biliardini, flipper, video giochi e similari deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.
- 7) Le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito, sono soggette ad autorizzazione comunale, anche in deroga ai limiti di legge, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico" edizione Maggio 2008 fornite dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia.
- 8) Su tutte le aree definite all' Art. l, comma 2) è vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio ad eccessivo volume con disturbo percepibile all'esterno.
- 9) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2) e 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite o di ridurre le emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse entro i limiti di legge.
- 10) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 6) e 8) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 28: Attività rumorose di durata temporanea

- 1) I macchinari industriali e le macchine operatrici (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, betoniere , escavatori e similari) operanti nell' ambito di cantieri stradali e cantieri edili devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili sia che producano emissioni sonore rientranti nei limiti di legge sia che operino con specifica Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale rilasciata dal Comune (Legge 26/10/1995 nr. 447 D.P.C.M. 01.03.1991) sono svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Eventuali deroghe – sia per le fasce orarie sia per l'operatività dei cantieri anche in giornate festive – sono disposte dagli organi competenti del Comune (Ufficio Tecnico) per interventi d'urgenza sulle reti tecnologiche di servizi pubblici o di pubblica utilità (riparazione guasti) o per comprovate motivazioni tecniche inerenti le modalità di esecuzione dei lavori.

- 3) Le attività temporanee quali i cantieri stradali ed edili qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale devono essere in possesso di specifica autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.
- 4) L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell' Art. 59 del Regolamento del Codice della Strada (pubblicità fonica), è consentito nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

Nelle giornate festive la pubblicità è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali e manifestazioni locali.

Le attività di propaganda elettorale mediante l'utilizzo di altoparlanti su veicoli sono regolate dalle specifiche normative di settore.

5) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 29: Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze

1) Nelle abitazioni possono essere utilizzate soltanto apparecchiature e macchinari che producono rumore e vibrazioni tali da non arrecare disturbo o molestia al vicinato.

Nei casi di accertato e prolungato disturbo ad una pluralità di persone il Sindaco può disporre con propria Ordinanza delle limitazioni di orario per l'utilizzo di tali apparecchiature.

- 2) Nelle abitazioni gli apparecchi radiofonici e televisivi nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare molestie o disturbo ai vicini.
- 3) Nella abitazioni e nelle loro pertinenze l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, decespugliatori, motozappe e similari è consentito nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00.

 Nei giorni festivi è consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 17:00 alle 20.00.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 30: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente in materia di emissioni sonore e di inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto (sistemi di allarme) collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati e regolati in

modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso per un periodo complessivo non superiore a 15 minuti.

- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento (quali per esempio la ripetuta attivazione del segnale acustico senza motivo e la mancata disattivazione automatica), che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore / proprietario del veicolo.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo antifurto.

Art. 31: Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione ed in ogni altra area di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi dovranno essere adeguatamente coperti e protetti al fine di impedire il ristagno di acqua piovana al loro interno e per evitare la proliferazione di insetti.
- 2) In tutte le proprietà private è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare per più giorni l'acqua piovana creando in tal senso l'habitat migliore per la riproduzione della cosiddetta "zanzara tigre" (Aedes albopictus) ed altri insetti simili.
- 3) In tutte le proprietà private i materiali accumulati e stoccati all'aperto per i quali non è attuata o non è possibile la copertura dovranno essere oggetto di periodica rimozione dei ristagni d'acqua piovana che in essi si formano ed alla necessità anche ad interventi di disinfestazione a cura e spese del proprietario o di colui che su tali materiali esercita la materiale disponibilità.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 32: Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili

1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è vietato detenere nelle abitazioni materie liquide solide e gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quelle d'uso corrente per fini domestici.

Fatto salvo quanto previsto da altre concorrenti norme di legge, il Sindaco con apposita Ordinanza potrà stabilire modalità e limiti per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili anche in luoghi privati.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 33: Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi

- 1) E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.
- 2) E' vietato circolare, senza gli opportuni ripari con oggetti come vetri, ferri acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose che possano arrecare danno alle persone.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 34: Animali di affezione e da cortile per auto-consumo

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'auto-consumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) I proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'auto-consumo devono, inoltre, garantire le idonee condizioni igienico sanitarie dei luoghi in cui vivono e vengono custoditi gli animali.
- 3) La macellazione per uso esclusivamente famigliare degli animali, prevista e consentita dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento (autoconsumo), deve compiersi in luogo idoneo non visibile al pubblico, evitando comunque agli animali inutili sofferenze.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00=.

Art. 35: Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi ed aree verdi pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all' immediata pulizia del suolo;
- b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche di proprietà comunale, fatto salvo il rilascio di apposita deroga per scopi didattici rilasciata dal Comando di Polizia Locale in accordo con gli Istituti scolastici interessati;
- c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili su tutte le aree definite all'Art. 1, comma 2);
- d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali su tutte le aree definite all' Art. 1, comma 2);
- e) lasciar vagare incustoditi negli spazi pubblici animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
- f) far pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
- 2) Chiunque provochi il ferimento o la morte accidentale di un animale da affezione, da reddito o animali protetti è obbligato a segnalare immediatamente il fatto, se possibile al proprietario dell'animale, ovvero al Servizio Veterinario dell'A.S.S. o alle forze dell'ordine.
- E' altresì necessario che gli animali feriti/deceduti sulla sede stradale vengano spostati a cura di colui che ha provocato il ferimento e/o il decesso al margine della carreggiata.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatti salvi i provvedimenti previsti da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di Euro 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 36: Animali pericolosi

- 1) E' vietato in tutto il territorio comunale il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
- 2) La detenzione di animali esotici e/o pericolosi deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e deve essere vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00=.

TITOLO 6: VARIE

Art. 37: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno dei pubblici esercizi

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione permanente di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato alle specifiche disposizioni della vigente normativa per quanto riguarda l'integrazione dell'autorizzazione amministrativa.
- 2) I titolari di pubblici esercizi che occupano il suolo pubblico e/o gravato di servitù di uso pubblico mediante tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, chioschi, fioriere e manufatti similari (i cosiddetti "dehors") in aree contermini ai locali in cui viene svolta ed è autorizzata l'attività in sede fissa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono preventivamente ottenere dall'Ente proprietario l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento del relativo canone (qualora dovuto).
- I medesimi titolari di pubblici esercizi / concessionari sono tenuti ad attivarsi ed a vigilare costantemente affinché il suolo pubblico oggetto dell'occupazione e le aree contermini a questo correlate, non vengano sporcate o insudiciate dagli avventori. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata nell'immediatezza.
- Gli spazi e le aree occupati dai "dehors" devono essere destinati esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non possono essere utilizzati per altri usi impropri.
- Tutti gli elementi ed i manufatti costituenti i "dehors" devono essere sempre mantenuti in ordine ed in perfetto stato igienico sanitario di sicurezza e di decoro .
- Nei giorni e negli orari in cui il pubblico esercizio è chiuso ed è quindi conseguentemente sospesa la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei locali, tavoli, sedie, panchine ed ombrelloni dovranno essere custoditi oppure ritirati in luogo privato.
- 3) Fatte salve le specifiche violazioni di altre norme legislative o regolamentari, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= ed il trasgressore è tenuto alla immediata regolarizzazione dell'attività ed all'eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) La raccolta di materiali a scopo benefico ed umanitario effettuate su tutte le aree definite all' Art. l, comma 2) può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
- Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.
- 3) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, piante, fiori, frutti e similari devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando in ogni caso oggetti di limitato valore economico. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico sanitarie.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 75,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 39: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia ed in modo offensivo.
- 2) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e da altre specifiche norme regolanti la specifica fattispecie, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il limite minimo di EURO 25,00= ed il limite massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 40: Artisti di strada e mestieri girovaghi

- 1) Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all' Art. 1 comma 2), lo svolgimento delle attività dei cosiddetti "artisti di strada" (suonatori, cantanti, saltimbanco e similari) è subordinata all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comune (Servizio di Locale) almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate.
- 2) Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all'Art. I comma 2), lo svolgimento di mestieri girovaghi (lustrascarpe, cenciaiolo, arrotino, riparatore di ombrelli e mestieri analoghi), qualora consentito, è subordinato all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comune (Servizio di Polizia Locale).
- 3) Le attività in questione devono essere svolte nel rispetto integrale delle disposizioni del comma 2) dell' Art. 27 del presente Regolamento ed in ogni caso non devono costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 41: Divieto di campeggio libero

1) In tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, presenti su tutto il territorio comunale, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili, fatto salvo il rilascio di apposita e temporanea autorizzazione comunale.

Il divieto di cui sopra non si applica ai circhi equestri, ai luna park ed in genere ai mezzi degli spettacoli viaggianti qualora debitamente autorizzati a svolgere la loro attività nel territorio comunale.

E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte nel territorio comunale.

Con apposita Ordinanza il Sindaco dispone lo sgombero delle aree abusivamente utilizzate e l'allontanamento dei veicoli e delle persone accampate attivando il Servizio della Polizia Locale e richiedendo, se del caso, anche l'uso della Forza Pubblica ed impiegando altresì chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie allo scopo.

- 2) Nelle aree private l'effettuazione di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili è ammesso esclusivamente su fondi debitamente chiusi e recintati e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di prevenzione incendi ed urbanistico edilizie . E' ammessa apposita deroga comunale di natura temporanea in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse o nel caso di eventi particolari.
- Il proprietario o il soggetto avente la materiale disponibilità delle aree private interessate dal campeggio e/ o dall'attendamento è obbligato a conservare costantemente tali aree in condizioni di pulizia e decoro evitando in particolare che all'interno di esse si stabiliscano un numero di mezzi, di strutture e di persone incompatibile con le dimensioni, la superficie disponibile e gli impianti delle aree medesime e tale da non garantire la salubrità dei luoghi.
- Il Sindaco, in seguito ad accertamenti e verifiche condotte dal personale dell' Ufficio Tecnico, della Polizia Locale e dell'Azienda dei Servizi Sanitari, in situazioni di carenza dei requisiti igienico sanitari, di inagibilità delle strutture e delle aree, perdurante stato di degrado ambientale, potrà adottare apposita Ordinanza per la limitazione della fruizione di tali aree o per il loro totale sgombero.
- 3) Per comprovate esigenze e situazioni di emergenza, il Sindaco con apposito provvedimento può attivare campi di sosta temporanei.
- 4) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e l'applicazione delle violazioni alle norme di settore definite dalle Leggi dello Stato, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= oltre all' obbligo di adempiere integralmente alle Ordinanze Sindacali di cui al comma 1) ed al comma 2).

Art. 42: Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare, senza autorizzazione del Comune, lo stemma del Comune stesso, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 300,00 = ed il massimo di EURO 900,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite nonché la rimozione immediata.

Art. 43: Esposizioni

1) Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e per quanto di competenza, il Sindaco con proprio espresso provvedimento, potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni esposizioni o mostre di qualsiasi genere effettuate in locali privati, in pubblici esercizi ed esercizi commerciali prospicienti luoghi di pubblico passaggio qualora gli oggetti ed i materiali esposti alla pubblica vista risultino indecorosi, indecenti ed arrecanti molestia ad una pluralità di cittadini.

Art. 44: Ingresso abusivo nelle strutture comunali

- 1) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, è rigorosamente vietato introdursi nelle strutture di proprietà del Comune (quali palestre, campi sportivi, auditorium, scuole, immobili concessi in uso ad associazioni, ecopiazzole e similari) durante il loro periodo di chiusura all'utenza ed in assenza in loco di addetti o referenti, scavalcando recinzioni o utilizzando varchi ed accessi impropri.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 150,00= ed il massimo di EURO 600,00=.

TITOLO 7: SANZIONI

Art. 45: Procedure per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle Sanzioni amministrative

- 1) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, l'accertata violazione alle norme definite nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie indicate espressamente nei singoli articoli in conformità al disposto dell' Art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale).
- 2) L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e le procedure di applicazione delle previste sanzioni amministrative sono effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n° 1/1984 e nella Legge 24/11/1981 nr. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione delle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune.
- 4) Il Sindaco o i Funzionari Responsabili di Area del Comune a seconda delle diverse attribuzioni e competenze possono adottare specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme del presente Regolamento.
- 5) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia la congiunta applicazione di sanzioni accessorie, quali l'obbligo di cessare un'attività ed un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, il personale accertatore ne deve fare espressa menzione nel Verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 6) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente dai responsabili delle violazioni, altrimenti l'esecuzione deve avvenire nei termini temporali indicati nel Verbale di accertamento con decorrenza dalla contestazione della violazione o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo diretto dell' Ufficio o Comando di Polizia da cui dipende l'organo accertatore.

- 7) Fatti salvi gli eventuali provvedimenti previsti dalle leggi penali, quando il trasgressore non esegue l'obbligo disposto nei suoi confronti nei termini di cui al comma 6) l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio con esecuzione in danno. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a totale carico del trasgressore inadempiente a cui saranno altresì attribuite direttamente le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione.
- 8) Così come previsto dall' Art. 16 comma 1) della Legge 4 / 11 / 1981 nr. 689, per le accertate violazioni alle norme del presente regolamento il trasgressore e gli altri soggetti responsabili sono ammessi al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione pecuniaria prevista o, se più favorevole, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista (i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie previste per ogni fattispecie sono quelli indicate nello specifico in ogni singolo articolo) oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata e se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione (il verbale di contestazione).

Art 46: Sospensione delle autorizzazioni, dei nulla osta e delle autorizzazioni in deroga previste dalla norme del Regolamento per lo svolgimento di determinate attività

- 1) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento ai trasgressori intestatari delle autorizzazioni, dei nulla osta e delle autorizzazioni in deroga previste dal presente Regolamento sarà congiuntamente disposta la sospensione dell'efficacia degli atti e dei provvedimenti nei seguenti casi:
- 1. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica esercitata dall'intestatario del provvedimento;
- 2. mancata esecuzione degli obblighi disposti quali sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla condotta illecita;
- 3. morosità del pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dall' intestatario del provvedimento, in relazione alla specifica attività esercitata.
- Si definisce recidiva la violazione delle medesima disposizione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria applicata.

TITOLO 8: DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 47: Principio di specialità in ambito normativo locale

1) Nel caso in cui una stessa attività, comportamento, situazione, condizione e fattispecie sia normata e regolata dal presente Regolamento ed anche da altri vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi delle norme di cui all' Art. 9 della Legge 4/11/1981 nr. 689 (principio di specialità) su tutte le aree definite all' Art. 1, comma 2) si darà applicazione prevalente alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 48: Disposizioni transitorie

- 1) Le attività, i comportamenti, le situazioni, lo stato di fatto dei luoghi in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi e conformarsi alle norme e prescrizioni di questo provvedimento, se non diversamente stabilito con altri e distinti atti adottati dagli organi del Comune di Pradamano, entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
- 2) In ogni caso il Sindaco può derogare, con proprio espresso provvedimento, dall'applicazione delle norme del presente Regolamento qualora le stesse impediscano o limitino l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 49: Entrata in vigore.

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 50: Abrogazioni.

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale di Polizia Urbana è abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 17.02.1984.

Art. 51: Norma finale.

1) Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.
